



2144/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 2

ESENTE

fw

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

- Dott. Stefano PETITTI - Presidente Rel.
- Dott. Ippolisto PARZIALE - Consigliere
- Dott. Felice MANNA - Consigliere
- Dott. Vincenzo CORRENTI - Consigliere
- Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere

R.G.  
Cron..  
Rep.  
Ud. 15.1.2016

equa riparazione  
*regolamento di  
competenza d'ufficio*

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio  
richiesto dalla Corte d'appello di Roma nella causa  
vertente tra:

1 ;  
- ricorrente non costituita in questa sede -

e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

- resistente non costituito in questa sede -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 15 gennaio 2016 dal Presidente relatore  
Dott. Stefano Petitti.

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte  
d'appello di Napoli, proponeva  
domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di  
un giudizio iniziato dinnanzi alla Corte dei conti, sede



centrale di Roma, nel 1986, proseguito dinnanzi alla sezione giurisdizionale della Campania;

che l'adita Corte d'appello di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo che fosse competente la Corte d'appello di Roma;

che la ricorrente riassumeva quindi la causa e la Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata in data 13 maggio 2015, proponeva regolamento di competenza d'ufficio, ritenendosi incompetente a decidere sulla domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio iniziato dinnanzi alla Corte dei conti, sede centrale di Roma, competente essendo la Corte d'appello di Perugia;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

«[...] L'istanza è innanzitutto ammissibile, atteso che, qualora la Corte d'appello, adita in sede di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 per violazione del termine di durata ragionevole del processo, declini la propria competenza territoriale, la corte d'appello presso cui la causa sia stata riassunta, ove ritenga di essere a sua volta incompetente, è legittimata,



versandosi in un caso di competenza inderogabile ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., a proporre d'ufficio regolamento di competenza, ex art. 45 cod. proc. civ., a nulla rilevando che la pronuncia d'incompetenza sia stata adottata in forma di decreto (anziché di sentenza, come previsto dal detto art. 45), essendo in ogni caso questa la forma prevista dall'art. 3, comma 6, della citata legge n. 89 del 2001" (Cass. n. 13727 del 2003).

L'istanza è anche fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine "distretto" adoperato nell'art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l'ufficio



giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l'ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario, ma la sua sede" (Cass., S.U., n. 6306 del 2010).

Facendo applicazione di tale principio, in fattispecie identica alla presente, si è affermato che "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di un processo svoltosi davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti, inizialmente incardinato presso una delle sezioni giurisdizionali centrali aventi sede in Roma, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, che coincide con quello dell'ufficio ove la causa è stata incardinata" (Cass. n. 24033 del 2014).

Pertanto, l'istanza della Corte d'appello di Roma va accolta, dovendosi dichiarare la competenza della Corte d'appello di Perugia, ai sensi dell'art. 11 cod. proc.



pen. e della tabella A allegata alle norme di attuazione del codice di procedura penale»;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, deve essere dichiarata la competenza della Corte d'appello di Perugia;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara la competenza della Corte d'appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI - 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Il Presidente estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
3 FEB 2016



Il Funzionario Giudiziale  
Luisa PASSINETTI